Violazioni formali: regolarizzazione entro il 31 marzo

Scade domani, 31 marzo, il termine per pagare i 200 euro utili per **regolarizzare** le **violazioni formali** commesse sino al 31 ottobre 2022.
Tale definizione, prevista dall'art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta.

In base al dato normativo, il pagamento avviene in **due rate**, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 ma è ovviamente possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Bisogna a tal fine indicare il codice tributo "**TF44**" nel modello F24, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l'anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l'anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l'anno in cui la violazione è stata **commessa**.

Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l'anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

La L. 197/2022 non contiene **nessun divieto** e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto.

Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia

delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 651.

Per completezza, si segnala che in occasione della definizione *ex* art. 9 del DL 119/2018 (identica a quella in esame), il divieto di compensazione era stato introdotto dal provv. Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274 in assenza di una base normativa.

Oltre al pagamento è necessario **rimuovere l'irregolarità** o l'omissione ma per questo c'è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è **prudente provvedere.**

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve naturalmente trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell'elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:

- l'omessa/tardiva **fatturazione elettronica** delle operazioni se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa/tardiva trasmissione telematica di **corrispettivi memorizzati**, sempre se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c'è stato effetto sulle imposte dirette;
- l'omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci

sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;

- gli errori in tema di reverse charge (incluso l'omesso **reverse charge**) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- la detrazione di un'IVA non dovuta per errore di aliquota, se l'imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
- l'omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l'omissione o la tardività nell'invio dei **modelli INTRASTAT**;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.

Per rimuovere l'irregolarità c'è tempo sino al 31 dicembre 2024

Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:

- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
- omessa trasmissione delle **Certificazioni Uniche**;
- violazioni in tema di quadro RW;
- omessa regolarizzazione del cessionario *ex* art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.

Non rientrano nella definizione in oggetto le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione *in bonis* (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la **trasparenza fiscale**, modello EAS).

(MF/ms)